



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470
E-mail: segreteria@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Decreto del Sindaco n° 3/2024

IL SINDACO

Dato atto che il giorno 08 – 09 giugno 2024 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale in data 10/06/2024 dell'adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché all'elezione di n. 10 Consiglieri assegnati al Comune;

Dato atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il Sig. Giuseppe Ballotti;

Visti:

- l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 18/8/2000 in relazione alla rappresentanza di entrambi i sessi negli organi collegiali;

Considerato che:

- l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità;
- l'art. 47, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 precisa che fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sono composte da un numero di assessori non superiore a quattro;
- l'art. 1, comma 135, della Legge n. 56/2014 stabilisce che nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il numero massimo degli Assessori è fissato in due;
- l'art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto possa prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

Rilevato che:

- non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco (art. 64 D. Lgs. n. 267/2000);
- la carica di Assessore nei Comuni compresi nel territorio della Regione è inoltre incompatibile con quella di Consigliere regionale (art. 65 D. Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che:

- a mente dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- i commi 2 e 3 dello stesso art. 48 aggiungono che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Visti gli artt. 10, 11, 12 e 13 dello Statuto, rubricati rispettivamente *“La Giunta Comunale”, “Norme di funzionamento”, “Il Sindaco” e “Il Vicesindaco”*;

Richiamato in particolare l'art. 10 dello Statuto laddove prevede che la Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori e che i componenti, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco (ai sensi dell'art. 16 della L. 81/1993);

Precisato altresì che:

- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori specifiche funzioni e la delega attribuisce, comunque, al delegato, la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferite e può essere in qualunque momento revocata;
- ai sensi dell'art. 13, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge; in caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano;

Evidenziato, inoltre, che gli Assessori delegati hanno l'obbligo di astensione in caso di interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado, nonché nei casi di conflitto di interesse istituzionale, anche potenziale;

Tenuto conto che il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 267/2000;

N O M I N A

Assessori del Comune di MONTECRETO per il quinquennio 2024/2029 i seguenti sigg.:

ROCCHI LUCA nato a Castel San Pietro Terme il 22/06/1976 con deleghe: Turismo, Sport, Tempo libero, Commercio, Attività Produttive, lavoro, Viabilità, Trasporti

PAGLIAI CARLOTTA nata a Pavullo n./F il 11/03/1981 con deleghe: Cultura, Scuola

N O M I N A

quale Vicesindaco del Comune il **Sig. ROCCHI LUCA**

DA' ATTO

che dalle verifiche effettuate, nei confronti dei suddetti non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013

D I S P O N E

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e che venga notificato senza indugio agli interessati con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori.

- che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, nonché trasmesso alla Prefettura – UTG di Modena

Montecreto li, 25/06/2024

IL SINDACO
F.to Giuseppe Ballotti